

**OGGETTO: Circolare n. 11 2011**

**Seregno, li 11 luglio 2011**

### **Spesometro operativo dal 1 luglio 2011**

Con decorrenza 1 luglio 2011 scatta l'obbligo di comunicazione telematica per le operazioni rilevanti ai fini iva documentate da scontrini o ricevute fiscali di importo complessivo (compresa Iva) di euro 3.600,00.

Il nuovo adempimento mira all'individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili all'individuazione della capacità contributiva, ai fini dell'accertamento sintetico. La comunicazione deve essere effettuata, aggregata per anno, entro il 30.04 dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

Si consiglia di certificare le operazioni superiori ad 3.600 euro mediante l'emissione di fattura annotando sulla stessa anche il numero dello scontrino fiscale. In tale modo si rende contabilmente tracciabile l'operazione e si agevola l'osservanza dell'obbligo dichiarativo.

L'adempimento, che dal 1 luglio scatta per le operazioni non soggette all'obbligo di fattura, risulta già in vigore per i seguenti periodi d'imposta:

- Per l'anno 2010 limitatamente alle operazioni per le quali stata emessa o ricevuta fattura di importo pari o superiore a 25.000 euro (al netto dell'Iva) con obbligo di dichiarazione entro il 31-10-2011
- Per il periodo dal 1-1-2011 devono essere comunicate (entro il 30-4-2012) le operazioni tra soggetti Iva di importo non superiore a 3.000 euro (al netto dell'Iva).

Con occasione si riepilogano i termini genererai per l'assolvimento dell'obbligo con l'allegata tabella e si precisa che per ciascuna operazione devono essere comunicati i seguenti elementi:

- "data dell'operazione", intesa come "data di registrazione oppure, qualora non sussista l'obbligo di registrazione (per esempio, operazioni effettuate da contribuenti esonerati dagli obblighi contabili), la data di effettuazione;
- la partita Iva del cedente, prestatore, acquirente, cessionario o committente; ovvero codice fiscale soltanto se la controparte dell'operazione è sprovvista di numero di partita Iva (cessionario o committente consumatore finale);
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale per le persone fisiche; denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale per i soggetti diversi.
- i corrispettivi dovuti dal cessionario acquirente o committente, ovvero dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'Iva applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'Iva applicata.

Ai fini della comunicazione, per le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione, il cessionario/committente è tenuto a fornire al cedente/prestatore i dati di cui alle lettere b) e c).

#### **Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA**

<b>Operazione rilevante ai fini IVA</b>	<b>Periodo di effettuazione<sup>1</sup></b>	<b>Importo<sup>2</sup></b>	<b>Scadenza di trasmissione all'Agenzia delle Entrate</b>
<b>Soggetta all'obbligo di fattura</b>	Anno 2010	Maggiore o uguale a € 25.000,00 (IVA esclusa)	31.10.2011
	Dal 1.01.2011	Maggiore o uguale a € 3.000,00 (IVA esclusa)	30.04 dell'anno successivo all'effettuazione dell'operazione
<b>Non soggetta all'obbligo di fattura</b>	Anno 2010	Qualunque	Nessun obbligo
	1.01.2011 – 30.06.2011	Qualunque	Nessun obbligo
	dal 1.07.2011	Maggiore o uguale a € 3.600,00 (IVA inclusa)	30.04 dell'anno successivo all'effettuazione dell'operazione

<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere si deve fare riferimento al momento della registrazione o, in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione.</li> <li>2. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il superamento della soglia deve essere collegato alla singola operazione.</li> <li>• Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a € 3.000,00.</li> <li>• Per i contratti tra loro collegati, occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.</li> </ul> </li> </ol>
-------------	---

Operazioni <u>rilevanti</u> ai fini IVA (da comunicare)	Operazioni <u>non rilevanti</u> ai fini IVA (da non comunicare)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni <b>imponibili</b>.</li> <li>• Operazioni <b>non imponibili</b>, se si tratta di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cessioni all'esportazione [art. 8 D.P.R. 633/1972, con esclusione delle operazioni di cui al c. 1, lett. a) e b)], comprese le triangolazioni comunitarie;</li> <li>- operazioni assimilate;</li> <li>- servizi internazionali.</li> </ul> </li> <li>• Operazioni <b>esenti</b>.</li> <li>• Operazioni soggette al <b>regime del margine</b>.</li> <li>• Operazioni soggette al regime del <b>reverse charge</b>.</li> <li>• Cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali è emessa la fattura (già dal 2010).</li> <li>• <b>Cessioni gratuite</b> di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa.</li> <li>• Destinazione di beni a <b>finalità estranee</b> all'impresa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA, poiché mancante uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).</li> <li>• <b>Importazioni</b>.</li> <li>• <b>Esportazioni</b>.</li> <li>• Operazioni effettuate e ricevute in <b>ambito comunitario</b> (se già indicate nei modelli Intra).</li> <li>• Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in <b>Paesi cosiddetti black list</b>.</li> <li>• Operazioni che hanno costituito <b>oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria</b> (esempi: fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili).</li> <li>• Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante <b>carte di credito</b>, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari italiani.</li> <li>• Passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.</li> <li>• Operazioni che, sotto il <b>profilo territoriale</b>, non risultano rilevanti in Italia.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>Esempio</b></td> <td>Professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considererà effettuata in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata.</td> </tr> </table>	<b>Esempio</b>	Professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considererà effettuata in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata.
<b>Esempio</b>	Professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considererà effettuata in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata.		

Si allega una scheda di raccolta dati per la compilazione dei nuovi elenchi clienti e fornitori utile per il corretto adempimento dell'obbligo tributario. Si invitano inoltre i clienti che adottano la contabilità in proprio a verificare che il supporto informatico sia in grado di fornire i dati richiesti per il corretto inoltro telematico (Prima scadenza 31-10-2011 per operazioni anno 2010 superiori a 25.000 euro)

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

**Fonti normative**

- D.L. 31/5/2010, n. 78, art. 21
- Provv. 22-12-2010